



REPUBBLICA DI SAN MARINO

REGOLAMENTO 14 marzo 2019 n.5

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'articolo 42, comma 1, della Legge 7 agosto 2017 n.94;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.18 adottata nella seduta del 18 febbraio 2019;
Visti l'articolo 5, comma 5, della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 13 della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente regolamento:*

REGOLAMENTO ATTUATIVO DEGLI ARTICOLI 42 E 43 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 2017 N. 94 IN MATERIA DI SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ

Art. 1

(Oggetto e definizioni)

1. Il presente regolamento individua gli atti di autorizzazione, licenza e concessione previsti dal vigente ordinamento che, possono essere sostituiti da segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), secondo quanto previsto dall'articolo 42, comma 1, secondo periodo e dall'articolo 43 della Legge 7 agosto 2017 n. 94.
2. Il presente regolamento può essere integrato e modificato con riferimento ad ulteriori atti di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta nonché a domande per le iscrizioni in albi, elenchi o registri richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale sostituibili con SCIA. Le medesime previsioni potranno essere dettate con distinti regolamenti afferenti a specifiche materie.
3. Ai fini del presente regolamento si assumono le definizioni di cui all'articolo 38 della Legge n. 94/2017 e di cui all'articolo 3, comma 1 della Legge 5 dicembre 2011 n.188.

Art. 2

(Facoltatività della presentazione di SCIA)

1. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, della Legge 5 ottobre 2011 n.159, hanno facoltà, con riferimento ai procedimenti da cui scaturiscano i provvedimenti indicati ai successivi articoli, di

optare fra la presentazione di SCIA con le forme e gli effetti giuridici di cui all'articolo 42 della Legge n.94/2017 oppure l'ordinario procedimento con la conseguente adozione di provvedimento espresso da parte dell'Amministrazione precedentemente all'avvio dell'attività.

Art. 3

(SCIA nel settore delle attività economiche)

1. La licenza per l'esercizio di attività industriale, di servizio, artigianale e commerciale nel territorio della Repubblica di San Marino di cui alla normativa vigente, può essere sostituita da SCIA.

2. Sono, parimenti, sostituibili da SCIA gli atti aventi ad oggetto modifiche riguardanti dati contenuti o che sarebbero contenuti nella licenza.

3. La Carta dei Servizi prevista dall'articolo 36 della Legge 31 marzo 2014 n. 40 definisce i contenuti della SCIA che potrà essere corredata da ulteriori SCIA previste dal presente regolamento nonché da dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 12 e 13 della Legge n. 159/2011, in linea con quanto stabilito dall'articolo 42, comma 2 della Legge n. 94/2017.

4. I provvedimenti relativi al divieto di prosecuzione dell'attività ed alla rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa nonché quelli relativi alla conformazione dell'attività oggetto di SCIA alla normativa vigente ed alla sospensione dell'attività previsti dall'articolo 42, commi 5 e 6, della Legge n. 94/2017 sono assunti dall'Unità Organizzativa (UO) Ufficio Attività Economiche nei termini di cui all'articolo 11, commi 1 e 1 bis della Legge n. 40/2014 e successive modifiche.

5. Decorsi i termini per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 4, resta, comunque, ferma in capo all'UO Ufficio Attività Economiche la facoltà di esercitare il potere di autotutela previsto dall'articolo 42, comma 7 della Legge n.94/2017.

Art. 4

(SCIA nel settore dell'edilizia)

1. Possono essere sostituiti da SCIA:

- a) la concessione e l'autorizzazione edilizia di cui agli articoli 52 e 54 della Legge 14 dicembre 2017 n.140;
- b) l'autorizzazione di cui all'articolo 108 della Legge 19 luglio 1995 n. 87;
- c) il certificato di conformità ed agibilità ed il certificato di rispondenza edilizia di cui all'articolo 71 della Legge n. 140/2017, limitatamente alle opere soggette ad autorizzazione edilizia di cui all'articolo 54 della medesima legge.

2. La SCIA non può essere presentata con riferimento ad interventi edilizi ricadenti nelle zone urbanistiche di seguito indicate:

- a) "Zone a verde Esistente" di cui all'articolo 27 della Legge n.7/1992;
- b) "Zone da attrezzare a verde pubblico" di cui all'articolo 29 della Legge n.7/1992;
- c) "Zone a Parco" di cui all'articolo 30 della Legge n.7/1992.
- d) "Zone A: Zone omogenee di carattere storico ambientale" di cui all'articolo 33 della Legge 29 gennaio 1992 n.7;
- e) "Zone E: Aree Agricole" di cui all'articolo 43 della Legge n.7/1992;

3. La SCIA non può essere presentata con riferimento ad interventi edilizi riferiti a manufatti rientranti nell'ambito di applicazione della Legge 28 ottobre 2005 n.147.

4. L'UO Ufficio per l'Edilizia, sulla base di controlli a campione effettuati dalla medesima UO, assume i provvedimenti di cui all'articolo 42, commi 5 e 6 della Legge n.94/2017 nei termini di cui agli articoli 59, comma 1, lettera g) e 60, comma 1, lettera g) della Legge n.140/2017 e li comunica all'UO Ispettorato di Vigilanza ai fini dell'effettuazione di eventuale attività istruttoria, anche

tramite l'effettuazione di sopralluoghi, e della verifica dell'ottemperanza ai provvedimenti assunti dalla medesima UO Ufficio per l'Edilizia.

5. Decorsi i termini per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 4, resta, comunque, ferma in capo all'UO Sportello per l'Edilizia la facoltà di esercitare il potere di autotutela previsto dall'articolo 42, comma 7 della Legge n.94/2017, secondo quanto previsto dall'articolo 64 della Legge n.140/2017.

Art. 5

(SCIA nel settore della progettazione strutturale)

1. Possono essere sostituiti da SCIA l'autorizzazione strutturale relativa alle opere di cui all'articolo 10 della Legge 25 gennaio 2011 n.5 soggette a concessione ed autorizzazione edilizia di cui agli articoli 52 e 54 della Legge n. 140/2017 nonché quelle rientranti nei casi di cui all'articolo 55 della medesima Legge n.140/2017.

2. La SCIA non può essere presentata con riferimento ad interventi edilizi effettuati su edifici di particolare interesse storico, ambientale e culturale ricadenti in "Zone A: zone omogenee di carattere storico ambientale" di cui all'articolo 33 della Legge n.7/1992 e su manufatti con valore monumentale di cui alla Legge n.147/2005.

3. Il Servizio Controllo Strutture dell'UO Servizio di Protezione Civile, sulla base di controlli a campione effettuati dal medesimo, assume i provvedimenti di cui all'articolo 42, commi 5 e 6 della Legge n.94/2017, nei termini di cui all'articolo 22, comma 3 del Decreto Delegato 24 febbraio 2016 n.18.

4. Decorsi i termini per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, resta, comunque, ferma in capo al Servizio Controllo Strutture dell'UO Servizio di Protezione Civile la facoltà di esercitare il potere di autotutela previsto dall'articolo 42, comma 7 della Legge n.94/2017.

Art. 6

(SCIA nel settore della gestione dei rifiuti)

1. La dichiarazione prevista dall'articolo 24, comma 1 del Decreto Delegato 27 aprile 2012 n.44 assume il valore di SCIA ed è, pertanto, soggetta alla disciplina di cui al presente regolamento e di cui all'articolo 42 della Legge n.94/2017.

2. Oltre alla dichiarazione richiamata al comma 1, l'autorizzazione ad effettuare l'attività di gestione dei rifiuti all'interno del territorio della Repubblica di San Marino ed i relativi rinnovi di cui all'articolo 29, commi 1, 5 e 8 del Decreto Delegato n.44/2012 e successive modifiche, può essere sostituita da SCIA, ad esclusione dell'autorizzazione per impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti, in relazione alla quale permane unicamente il vigente procedimento con provvedimento espresso dell'Amministrazione.

Art. 7

(SCIA nel settore della tutela della salute dal rischio amianto)

1. I provvedimenti di iscrizione nell'Albo speciale delle imprese incaricate della bonifica dell'amianto di cui all'articolo 45, commi 2 e 2 bis del Decreto Delegato n.44/2012 e successive modifiche, possono essere sostituiti da SCIA.

Art. 8

(SCIA nel settore della tutela della tutela delle acque dall'inquinamento e della gestione delle risorse idriche)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 78, comma 9 del Decreto Delegato n.44/2012 e successive modifiche, l'autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui all'articolo 78, comma 1 del Decreto Delegato n.44/2012 e successive modifiche può essere sostituita da SCIA limitatamente agli scarichi rientranti nei limiti dei parametri di cui all'Allegato J – Tabelle 1/J e 2/J ed ad esclusione delle tipologie di attività di cui all'Allegato K del medesimo Decreto Delegato n. 44/2012.
2. La SCIA è presentata almeno quindici giorni prima dell'avvio dello scarico.
3. Entro i trenta giorni successivi all'avvio dello scarico, il soggetto interessato presenta l'analisi delle acque reflue scaricate; resta fermo, l'obbligo di presentazione del referto analitico annuale che qualifichi lo scarico previsto all'articolo 78, comma 8 del Decreto Delegato n.44/2012.

Art. 9

(SCIA nel settore della tutela dell'aria e della riduzione delle emissioni aeriformi)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 105, comma 1, primo e secondo periodo, del Decreto Delegato n.44/2012, l'autorizzazione relativa agli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera ed agli impianti termici alimentati da combustibile diverso dal gas metano, anche ad uso civile, di potenzialità uguale o superiore a 116 kW di cui all'articolo 104, commi 1, 2 e 3 del Decreto Delegato n.44/2012, può essere sostituita da SCIA purché limitatamente ad emissioni aeriformi rientranti nei limiti dei parametri di cui all'Allegato L del medesimo Decreto Delegato n.44/2012.
2. La SCIA è presentata almeno quindici giorni prima dell'avvio dell'emissione aeriforme.
3. La SCIA può essere presentata anche nei casi di cui all'articolo 105, comma 1, terzo periodo, e comma 4, terzo periodo del Decreto Delegato n.44/2012 purché nei limiti dei parametri di cui all'Allegato L del medesimo Decreto Delegato n.44/2012.
4. La comunicazione di cui all'articolo 105, commi 2, 3 e 4, primo e secondo periodo del Decreto Delegato n.44/2012 assume il valore di SCIA ed è, pertanto, soggetta alla disciplina di cui al presente Regolamento ed all'articolo 42 della Legge n.94/2017 che è da intendersi prevalente rispetto a quella dettata dal precitato articolo 105, commi 2, 3 e 4.
5. La SCIA di cui ai superiori commi non può essere presentata nei casi di cui all' articolo 105, commi 6 del Decreto Delegato n.44/2012.
6. Con riferimento agli stabilimenti ed agli impianti termici relativi ad attività non rientranti nell'Allegato M, Parte II del Decreto Delegato n.44/2012, entro i trenta giorni successivi all'avvio dello stabilimento o impianto, il soggetto interessato è, altresì, tenuto a presentare l'analisi dell'emissione aeriforme effettuata. Il soggetto interessato ha, inoltre, nei casi di cui al precedente periodo, l'obbligo di presentazione del referto analitico annuale che qualifichi l'emissione aeriforme.

Art. 10

(SCIA nel settore della tutela del territorio dall'inquinamento acustico)

1. I provvedimenti di iscrizione nell'elenco dei tecnici competenti in acustica di cui all'articolo 137, comma 5 del Decreto Delegato n. 44/2012 e successive modifiche possono essere sostituiti da SCIA.

Art. 11

(SCIA nel settore delle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici)

1. La notifica di cui all'articolo 145, comma 7, secondo periodo del Decreto Delegato n.44/2012 relativamente agli impianti di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo, assume il valore di SCIA ed è, pertanto, soggetta alla disciplina di cui al presente regolamento ed all'articolo 42 della Legge n.94/2017.
2. Restano fermi i termini per la presentazione della segnalazione e quelli per la formulazione di eventuali prescrizioni da parte dell'ufficio competente, stabiliti dall'articolo 145, comma 7, secondo e terzo periodo del Decreto Delegato n.44/2012.

Art. 12

(Disposizioni relative alla SCIA di cui agli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 11)

1. Con riferimento alla SCIA di cui ai superiori articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 11 i provvedimenti relativi al divieto di prosecuzione dell'attività ed alla rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa nonché i provvedimenti relativi alla conformazione dell'attività oggetto di SCIA alla normativa vigente ed alla sospensione dell'attività, previsti, rispettivamente, dal comma 5 e dal comma 6, dell'articolo 42, della Legge n. 94/2017, sono assunti nel termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, sulla base di controlli a campione effettuati dal Dipartimento Prevenzione dell'Istituto per la Sicurezza Sociale (DP).
2. Entro il predetto termine di trenta giorni di cui al comma 1, possono, altresì, essere assunti dai competenti organi dell'Amministrazione provvedimenti espressi volti a fronteggiare particolari situazioni di rischio sanitario o ambientale, secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento.
3. Decorso i termini per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1, resta, comunque, ferma in capo al DP la facoltà di esercitare il potere di autotutela previsto dall'articolo 42, comma 7 della Legge n. 94/2017, anche in considerazione dei risultati delle analisi di cui all'articolo 8, comma 3 ed all'articolo 9, comma 6.
4. Ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1, si applica quanto previsto dall'articolo 183, comma 7 del Decreto Delegato n.44/2012 e successive modifiche.

Art. 13

(Attività eseguite in assenza o difformità dalla SCIA)

1. Qualora, decorso il termine di cui all'articolo 3, comma 4 in assenza dei provvedimenti ivi previsti, sia accertata dall'UO Ufficio Attività di Controllo l'effettuazione di attività in difformità dalla SCIA, si applicano le sanzioni Titolo IV della Legge n. 40/2014 e di cui alle pertinenti normative in materia di esercizio di attività industriale, di servizio, artigianale e commerciale.
2. Qualora, decorso il termine di cui all'articolo 4, comma 4 in assenza dei provvedimenti ivi previsti, sia accertata dall'UO Ispettorato di Vigilanza l'effettuazione di attività in difformità dalla SCIA, si applicano le sanzioni dell'articolo 74 della Legge n. 140/2017.
3. Qualora, decorso il termine di cui all'articolo 5, comma 3 in assenza dei provvedimenti ivi previsti, sia accertata dal Servizio Controllo Strutture dell'UO Servizio di Protezione Civile l'effettuazione di attività in difformità dalla SCIA, si applicano le sanzioni dell'articolo 26 del Decreto Delegato n. 18/2016.
4. Qualora, decorso i termini di cui all'articolo 12, commi 1 e 2 in assenza dei provvedimenti ivi previsti, sia accertata dal DP l'effettuazione di attività in difformità dalla SCIA, si applicano le

sanzioni degli articoli 39, 60, 99, 122, 135 e 151 del Decreto Delegato n.44/2012 e successive modifiche.

5. Le sanzioni previste ai superiori commi 1, 2, 3 e 4 si applicano anche in caso di:

- a) impossibilità di conformazione dell'attività alla normativa vigente;
- b) mancata adozione da parte del privato delle misure atte a conformare l'attività, entro i termini previsti.

Art. 14 *(Modulistica)*

1. I competenti uffici ed organi predispongono ed approvano l'apposita modulistica, anche in formato elettronico, ed i criteri per l'effettuazione dei controlli a campione, secondo quanto di seguito indicato:

- a) per la SCIA di cui all'articolo 3: attività di elaborazione in capo all'UO Ufficio Attività Economiche;
- b) per la SCIA di cui all'articolo 4: attività di elaborazione delle proposte in capo all'UO Ufficio per l'Edilizia ed approvazione da parte della Commissione Politiche Territoriali;
- c) per la SCIA di cui all'articolo 5: attività di elaborazione delle proposte in capo al Servizio Controllo Strutture dell'UO Servizio di Protezione Civile ed approvazione da parte della Commissione Politiche Territoriali;
- d) per la SCIA di cui agli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 11: attività di elaborazione delle proposte in capo al DP ed all'Unità Operativa Gestione Ambientale (UOGA) ed approvazione da parte della Commissione Tutela Ambientale di cui all'articolo 3 del Decreto Delegato n.44/2012 e successive modifiche.

Art. 15 *(Decorrenza del Regolamento)*

1. L'applicazione delle disposizioni del presente regolamento decorre dal 27 marzo 2019; da tale giorno gli uffici interessati ricevono dall'utenza le SCIA sull'apposita modulistica.

2. In mancanza della modulistica di cui all'articolo 14 e di cui al comma 1, la SCIA è presentata secondo quanto previsto dall' articolo 42, comma 3, della Legge n. 94/2017, ed è corredata dalla documentazione prevista per la presentazione delle ordinarie domande ed istanze relative a ciascun procedimento, ivi comprese eventuali dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 12 e 13 della Legge n.159/2011.

Art. 16 *(Disposizioni Finali)*

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 42, comma 9 della Legge n. 94/2017, nel caso in cui la SCIA si basi su segnalazioni, dichiarazioni, attestazioni o asseverazioni false o mendaci non è ammessa la conformazione dell'attività e dei suoi effetti a legge.

2. Nel caso di cui al comma 1, inoltre, l'UO Ufficio Attività Economiche, l'UO Ufficio per l'Edilizia, il DP ed il Servizio Controllo Strutture dell'UO Servizio di Protezione Civile possono adottare, in ragione delle rispettive competenze, i provvedimenti di cui all'articolo 42, commi 5 e 6 della Legge n. 94/2017 anche oltre i termini in esso previsti.

3. La SCIA di cui ai superiori articoli è sottoscritta dai medesimi soggetti abilitati alla presentazione della domanda relativa all'ordinario procedimento volto all'adozione del

provvedimento espresso da parte dell'Amministrazione. Le responsabilità di cui all'articolo 42, comma 9, della Legge n. 94/2017 gravano sul soggetto che sottoscrive la SCIA.

4. Le competenze attribuite al DP ed UOGA con il presente regolamento saranno assegnate alla nuova articolazione od unità organizzativa che eventualmente assorbirà le funzioni dell'Unità Organizzativa Semplice "Tutela Ambiente Naturale e Costruito".

Dato dalla Nostra Residenza, addì 14 marzo 2019/1718 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Mirco Tomassoni – Luca Santolini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Guerrino Zanotti